



Comune Borgo San Lorenzo
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiglio comunale n. 81 del 22/06/2000
Modificato con deliberazione consiglio comunale n. 46 del 21/09/2022
Modificato con deliberazione consiglio comunale n. 67 del 28/12/2023

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

TITOLO PRIMO - I LAVORI DEL CONSIGLIO

Capo I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 2 - Convocazione ed insediamento
Art. 3 - Programmazione consiliare
Art. 4 - Comunicazioni e pubblicità
Art. 5 - Sede delle adunanze
Art. 6 - Ordine del giorno
Art. 7 - Poteri del presidente
Art. 8 - Presenza del pubblico
Art. 8bis - Disciplina delle riprese audiovisive
Art. 9 - Numero legale - Apertura seduta - Scrutatori
Art. 10 - Processi verbali

Capo II SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 11 - Dichiarazioni in apertura di seduta
Art. 12 - Domande d'urgenza
Art. 13 - Ordine dei lavori
Art. 14 - Modalità di trattazione
Art. 15 - Disciplina della discussione
Art. 16 - Ammissione di dirigenti, funzionari e consulenti in aula
Art. 17 - Adunanze "aperte"
Art. 18 - Fatto personale
Art. 19 - Proposte pregiudiziali
Art. 20 - Ordini del giorno
Art. 21 - Emendamenti
Art. 22 - Chiusura della discussione

Capo III VOTAZIONI

Art. 23 - Dichiarazioni di voto e modalità di votazione
Art. 24 - Forma delle votazioni
Art. 25 - Votazione per appello nominale
Art. 26 - Votazione per scrutinio segreto
Art. 27 - Approvazione delle proposte

Capo IV SVOLGIMENTO LAVORI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art.27bis - Convocazione del consiglio comunale in modalità telematica
Art. 27ter - Modalità di svolgimento delle sedute
Art. 27quater - Votazioni
Art. 27quinquies - Protezione dei dati personali
Art. 27sexies - Pubblicità delle sedute in modalità telematica
Art. 27septies - Convocazione delle commissioni consiliari in modalità telematica

TITOLO SECONDO - ATTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 28 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni
- Art. 29 - Contenuto delle interrogazioni
- Art. 30 - Forma delle interrogazioni e risposta
- Art. 31 - Contenuto e svolgimento delle interpellanze
- Art. 32 - Mozioni e loro trattazione e discussione
- Art. 33 - Contenuto degli ordini del giorno e loro trattazione
- Art. 33bis - Presentazione di emendamenti a mozioni e ordini del giorno
- Art. 34 - Risoluzioni
- Art. 35 - Proposte di deliberazione
- Art. 36 - Richiesta di informazioni
- Art. 37 - Risorse umane e strumentali
- Art. 38 - Risorse finanziarie e modalità per la loro gestione

TITOLO TERZO - COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 39 - Competenza delle commissioni consiliari permanenti
- Art. 40 - Assegnazione delle proposte alle commissioni
- Art. 41 - Composizione
- Art. 42 - Presidente e vicepresidente
- Art. 43 - Segreteria
- Art. 44 - Convocazione e validità delle sedute
- Art. 45 - Pubblicità e partecipazione
- Art. 46 - Richieste di parere di altre commissioni
- Art. 47 - Pareri e risoluzioni
- Art. 48 - Commissioni speciali di indagine

TITOLO QUARTO - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 49 - Diritti e doveri dei consiglieri

TITOLO QUINTO - STATUS ECONOMICO DEI CONSIGLIERI E SPESE ELETTORALI

- Art. 50 - Indennità e rimborsi
- Art. 51 - Pubblicità delle spese elettorali

TITOLO SESTO - GRUPPI CONSILIARI

- Art. 52 - Composizione e rappresentanza
- Art. 53 - Deposito regolamento

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 -Il regolamento dispone per quanto non sia già previsto dalla legge e dallo Statuto del Comune.

2 -Esso disciplina i lavori del consiglio comunale, l'esercizio degli atti dei consiglieri, la composizione e il funzionamento delle commissioni consiliari, la composizione dei gruppi consiliari.

TITOLO PRIMO

I LAVORI DEL CONSIGLIO

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

ART.2 - CONVOCAZIONE ED INSEDIAMENTO

1 -Il consiglio comunale è convocato dal presidente ogni volta che sia previsto dalla legge e dallo Statuto o che il presidente ne ravvisi la necessità o la opportunità.

2 -Il consiglio comunale può essere altresì convocato straordinariamente dal presidente su richiesta: del sindaco; di un quinto dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco; di almeno 200 cittadini maggiorenni per la discussione di mozioni, risoluzioni, ordini del giorno. La richiesta deve essere in forma scritta, firmata dai cittadini presentatori su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale;

3 -In caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione viene disposta dal consigliere anziano.

4 -La prima seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'Assemblea.

ART.3 - PROGRAMMAZIONE CONSILIARE

1 -Per la programmazione dei lavori del consiglio, il presidente assume il parere della commissione dei capigruppo, da lui convocata e presieduta, ed alla quale partecipano il sindaco, o l'assessore da lui delegato, e i capigruppo consiliari o loro delegati.

2 - La commissione dei capigruppo consiliari si esprime su:

- a) calendario delle sedute e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- b) questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento;
- c) tutto quanto attiene all'operato ed al più efficace svolgimento dei lavori del consiglio.

3 - Il parere unanime della commissione è vincolante per i partecipanti ed i gruppi rappresentati.

ART. 4 - COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ

1 - La convocazione del consiglio comunale è comunicata ai consiglieri almeno 5 giorni prima, anche tramite posta elettronica certificata, salvo casi di urgenza in cui l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione. Nel caso in cui, dopo la comunicazione degli avvisi di convocazione, debbano essere effettuate aggiunte di argomento all'ordine del giorno di queste occorre dare comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

2 - Alle riunioni del consiglio sono convocati, nello stesso termine, anche gli assessori.

3 - Le riunioni del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento al successivo art. 8.

4 - Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, pubblicata all'albo pretorio, viene inviata a cura dell'ufficio segreteria del Comune al presidente del

collegio dei revisori, ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali e al Comando locale dell'Arma dei Carabinieri.

5 - Il presidente, dispone adeguate forme di pubblicità delle sedute del consiglio mediante manifesti di adeguata visibilità per rendere noti il giorno, l'ora, il luogo di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

6 - La pubblicità dei lavori del consiglio comunale può essere attuata anche attraverso organi di stampa ed informazione.

ART. 5 - SEDE DELLE ADUNANZE

1 - Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sala consiliare del Comune di Borgo San Lorenzo.

2 - Il presidente del consiglio, sentito il sindaco e la commissione capigruppo, può stabilire che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, per ragioni di carattere sociale che facciano ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

ART. 6 - ORDINE DEL GIORNO

1 - Con la convocazione viene trasmesso l'ordine del giorno dei lavori, anche mediante richiamo agli argomenti di ordini del giorno precedenti non ancora esauriti.

2 - All'ordine del giorno dei lavori sono iscritti:

- a) i verbali delle sedute precedenti, che devono essere approvati;
- b) le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, gli ordini del giorno e le risoluzioni presentate dagli aventi diritto;
- c) le proposte di deliberazione.

3 - Gli oggetti di cui al punto b) del precedente comma vengono iscritti secondo l'ordine di cui sopra e per ciascun tipo, secondo l'ordine di presentazione.

ART. 7 - POTERI DEL PRESIDENTE

1 - Il presidente rappresenta il consiglio comunale. Assicura il collegamento politico, istituzionale con il sindaco e i gruppi consiliari. È garante delle norme sul funzionamento del consiglio. Cura la programmazione dei lavori. Presiede e convoca il consiglio, predisponendone l'ordine del giorno. Riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, gli ordini del giorno da sottoporre al consiglio, dandone comunicazione al sindaco e all'assessore competente, per la risposta nei termini di legge.

Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. In caso di eccezionalità ed urgenza, su richiesta del sindaco i termini di cui sopra possono essere ridotti fino a tre giorni. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Il presidente, nel suo ruolo imparziale e di tutela delle prerogative del consiglio e dei diritti dei suoi componenti:

- a) dirige e regola la discussione, concedendo la parola agli aventi diritto;
- b) mantiene l'ordine, garantisce l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, vigila sul rispetto delle procedure nelle deliberazioni.

2 - Il presidente, nell'esercizio di tali funzioni, ha facoltà di prendere parola in qualsiasi momento, e può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.

Nel caso di assenza, impedimento e vacanza, le funzioni del presidente vengono svolte dal consigliere anziano.

ART. 8 - PRESENZA DEL PUBBLICO

1 – Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche tranne i casi previsti dal comma 6 del presente articolo.

2 - Il pubblico assiste ai lavori del consiglio nella parte dell'aula ad esso riservata, rispettando in silenzio, e con un contegno corretto, lo svolgimento degli stessi.

3 - Nessuna persona, salva espressa autorizzazione del presidente, può accedere alla parte dell'aula riservata ai consiglieri.

4 - Il presidente, nel caso di mancato rispetto di tali regole, può chiedere l'intervento della Polizia Municipale e disporre l'allontanamento dei contravventori. A tal fine uno degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è sempre comandato di servizio per le adunanze del consiglio comunale, alle dirette dipendenze del presidente.

5 - Nella sala consiliare è vietato fumare.

6 - La seduta deve essere segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità e correttezza di persone. Il consiglio comunale, durante la discussione di un argomento può disporre che la trattazione dello stesso prosegua in seduta segreta per gli stessi motivi sopra indicati. Il pubblico non è ammesso in aula durante le sedute segrete.

ART. 8bis - DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE

1 - Il Comune di Borgo San Lorenzo, perseguendo finalità di trasparenza e di pubblicità, può svolgere l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del consiglio comunale.

2 - Le riprese audiovisive potranno essere diffuse attraverso il sito istituzionale del Comune, al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del consiglio comunale.

3 - L'esercizio di tali attività di ripresa e di diffusione di materiale audiovisivo dovrà compiersi in modo conforme alla normativa vigente in materia di accesso alla documentazione amministrativa ed in materia di trattamento dei dati personali. Della presenza di videocamere per le riprese da parte dell'Amministrazione comunale dovrà essere fornita preventiva informazione da parte del presidente del consiglio comunale a tutti i partecipanti, anche tramite l'affissione di appositi avvisi nella sala consiliare. L'accesso all'aula consiliare comporta l'avvenuta conoscenza dell'informativa in ordine al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi.

4 - Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare dovranno essere orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al consiglio comunale.

5 - Le riprese audiovisive sono vietate nei soli casi di sedute per cui, secondo le motivazioni previste all'art. 8, comma 6, del presente regolamento, ricorrono le esigenze di segretezza.

6 - Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari o di altre iniziative istituzionali effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del consiglio comunale dovranno presentare apposita istanza scritta di autorizzazione diretta al presidente del consiglio comunale, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
- titolare del trattamento dei dati.

7 - L'autorizzazione, anche in forma verbale, da parte del presidente del consiglio comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche

e integrazioni, restando in ogni caso a carico del soggetto autorizzato ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. Delle riprese da parte dei soggetti autorizzati dovrà essere data espressa informativa all'inizio della seduta per cui è stata data l'autorizzazione.

8 - I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive potranno utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata; non dovranno arrecare disturbo o arrecare pregiudizio durante lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale, non potranno utilizzare le immagini a scopo di lucro, né potranno manipolare artificialmente il contenuto delle riprese in modo da renderle mendaci o distorsive rispetto alle dichiarazioni espresse ed al reale svolgimento delle sedute del consiglio comunale.

9 - Le registrazioni delle sedute effettuate dal Comune non si sostituiscono al processo verbale di cui all'art. 10 e non ne è prevista l'archiviazione permanente, ma restano disponibili sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione all'uopo predisposta per la durata di trenta giorni.

10 - Oltre ai casi in cui ricorrano le esigenze di segretezza delle sedute, al fine di prevenire l'indebita divulgazione di categorie particolari di dati personali secondo la definizione dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 679/2016, il presidente del consiglio comunale potrà vietare o limitare le riprese audiovisive al fine di impedire che la divulgazione delle riprese non possa arrecare pregiudizio all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali dell'interessato.

11 - Il presidente del consiglio comunale, nell'esercizio delle prerogative ad esso spettanti ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 267/2000, ha il potere sia di limitare sia di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata possano arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della seduta consiliare.

ART. 9 - NUMERO LEGALE - APERTURA SEDUTA - SCRUTATORI

1 - Entro il termine di mezz'ora da quella fissata per l'inizio dei lavori, il presidente invita il Segretario comunale a procedere all'appello dei consiglieri per la verifica del numero legale.

2 - Nelle riunioni in prima convocazione, la seduta è dichiarata aperta se sono presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza a tal fine computare il sindaco.

3 - Qualora il numero legale non sia raggiunto, il presidente dichiara deserta la seduta facendo risultare a verbale i nomi dei consiglieri presenti.

4 - Aperta la seduta, il presidente nomina fra i consiglieri presenti tre scrutatori, per l'assistenza nelle votazioni. Lo scrutatore nominato non può allontanarsi prima di essere sostituito.

5 - Il numero legale deve permanere per tutta la durata della seduta.

6 - Nella riunione in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, per l'apertura e la continuazione della seduta è sufficiente il numero di almeno un terzo dei consiglieri assegnati escluso il sindaco.

Tale numero potrà essere arrotondato per eccesso.

La seduta si tiene in seconda convocazione quando la precedente regolarmente convocata sia andata deserta per il mancato intervento della metà dei consiglieri o per l'abbandono dall'aula di tanti di essi che abbia fatto venir meno tale limite minimo. Le deliberazioni adottate con il "quorum" previsto per la seconda convocazione sono valide per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di tale convocazione che già figuravano all'ordine del giorno del consiglio convocato in prima seduta.

ART. 10 - PROCESSI VERBALI

1 - Il processo verbale delle riunioni del consiglio è curato dal Segretario Generale ed è sottoscritto dallo stesso e dal presidente.

2 - I verbali delle precedenti sedute, sono depositati presso l'ufficio segreteria, nello stesso giorno in cui vengono spediti gli avvisi di convocazione della seduta nella quale sono presentati per l'approvazione.

3 - Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi intenda proporre rettifiche, chiarire o correggere il proprio pensiero, o per fatto personale.

4 - Le proposte di rettifica approvate sono inserite a verbale nella seduta in corso e, a cura del Segretario, ne sarà fatta annotazione nell'originale del verbale rettificato.

Capo II SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ART. 11 - DICHIARAZIONI IN APERTURA DI SEDUTA

1 - In apertura di seduta, il presidente del consiglio ha facoltà di effettuare, per non più di 10 minuti, comunicazioni e dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo. Uguale facoltà compete al sindaco.

2 - Sulle comunicazioni e dichiarazioni di cui sopra può intervenire ciascun consigliere per non più di 5 minuti.

ART. 12 - DOMANDE D'URGENZA

1 - Per fatti di rilevante importanza ed urgenza emersi dopo la convocazione del consiglio comunale è ammesso a non più di due consiglieri, e per non più di 10 minuti a seduta, presentare domande d'urgenza per avere brevi risposte.

2 - Tali domande devono pervenire per iscritto, utilizzando anche gli strumenti informatici, almeno 6 ore prima dell'ora per la quale è convocato il consiglio comunale. Nei casi di particolare gravità ed urgenza il presidente del consiglio può ammettere domande presentate anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del consiglio.

3 - Qualora il sindaco o l'assessore competente dichiarino di non poter rispondere immediatamente alla domanda, sono tenuti a fornire risposta scritta entro il termine di 5 giorni.

ART. 13 - ORDINE DEI LAVORI

1 - La prima ora della seduta è di regola dedicata allo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni, in quanto attività di indirizzo e di controllo.

2 - La trattazione degli argomenti avviene nella successione prevista dall'ordine del giorno.

3 - Il presidente tuttavia può proporre l'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti, secondo quanto emerso dalla commissione dei capigruppo consiliari.

4 - Salvo quanto previsto dall'art. 3, comma terzo, ogni consigliere può avanzare proposte per il rinvio di un argomento ad altra seduta.

5 - Sulla mozione d'ordine, il presidente dà la parola, per non più di 5 minuti, soltanto ad un consigliere che si dichiari contrario.

6 - Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nell'ufficio segreteria a disposizione dei consiglieri 24 ore prima dell'ora di inizio del consiglio comunale, con tutti i documenti occorrenti per essere esaminata.

ART. 14 - MODALITÀ DI TRATTAZIONE

1 - La trattazione degli argomenti e delle proposte di deliberazione sono di norma introdotte da specifica relazione.

- 2 - Sulle proposte di deliberazione riferiscono i proponenti o i relatori eventualmente designati.
- 3 - Per le materie non oggetto di provvedimento amministrativo, la relazione verrà svolta dal sindaco, dagli assessori, dal consigliere o dal rappresentante del gruppo politico o dal relatore della commissione consiliare che abbiano preso l'iniziativa.
- 4 - Il sindaco o gli assessori all'uopo delegati rispondono alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attività e le competenze del sindaco stesso, della giunta comunale e degli assessori.
- 5 - Sulle interrogazioni e interpellanze di altro tipo riferiscono il presidente del consiglio o i relatori nominati dal presidente.
- 6 - Il presidente legge gli oggetti delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno e, qualora non via siano richieste di intervento, le pone in votazione.
- 7 - Nel richiamare le proposte di deliberazione, il presidente deve comunicare il contenuto degli eventuali pareri divergenti espressi dal Segretario, dai Dirigenti e dalle commissioni consiliari e le controdeduzioni del proponente.
- 8 - Gli assessori possono prendere la parola nella discussione sulle proposte di deliberazione della giunta concernenti le materie loro delegate.
- 9 - I componenti del consiglio e della giunta, per quanto di competenza, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione su argomenti e proposte riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al 4° grado.

ART. 15 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

- 1 - I consiglieri che intendono prendere la parola ne fanno richiesta al presidente, il quale la concede nell'ordine delle richieste.
- 2 - I consiglieri parlano dal proprio posto rivolgendosi al consiglio e trattando esclusivamente l'argomento in esame.
- 3 - Nessun consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, se non per esprimere alla fine del dibattito la sua dichiarazione di voto, la quale non può superare i tre minuti di tempo.
- 4 - Gli interventi dei consiglieri, del sindaco e dei membri della giunta non possono superare i limiti di tempo previsti dal presente regolamento per gli atti in discussione.
- 5 - Decorso tale tempo il presidente può togliere la parola.
- 6 - I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla commissione dei capigruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
- 7 - A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al presidente per i richiami al tempo ed al tema.

ART. 16 - AMMISSIONE DI DIRIGENTI, FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

- 1 - Il presidente, su richiesta del sindaco, degli assessori o di uno o più consiglieri, può invitare nella sala dirigenti e funzionari comunali, perché svolgano relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
- 2 - Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.
- 3 - Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti dirigenti, funzionari e consulenti possono essere congedati, restando a disposizione se richiesti.

ART. 17 - ADUNANZE APERTE

1 - Quando si verificano rilevanti motivi di interesse della comunità, il presidente, sentita la commissione dei capigruppo e il sindaco, può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

2 - Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Città Metropolitana, di altri Comuni, delle città con le quali il Comune mantiene rapporti di amicizia e di gemellaggio, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali e comitati interessati ai temi da discutere.

3 - In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4 - Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni che comportano, anche in linea di massima, nuove o maggiori spese a carico del Comune.

ART. 18 - FATTO PERSONALE

1 - Il consigliere può prendere la parola per fatto personale.

2 - È fatto personale la censura alla propria condotta, il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse.

3 - Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare con esattezza in che cosa consista, ed il presidente decide in merito all'ammissibilità.

4 - Nel caso di contrasto tra il consigliere e il presidente, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.

5 - Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri coinvolti nel fatto.

6 - Gli interventi per fatto personale non possono superare i 5 minuti.

7 - Nel caso in cui ad un consigliere siano attribuiti, nel corso di una discussione, fatti lesivi della sua onorabilità, egli può chiedere al presidente che il consiglio nomini una apposita commissione la quale ne accerti la sussistenza.

8 - Il consiglio decide sulla richiesta con votazione a scrutinio segreto.

ART. 19 - PROPOSTE PREGIUDIZIALI

1 - Sono pregiudiziali le proposte di escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento.

2 - Tali proposte possono essere formulate in qualsiasi momento, in presenza di elementi emersi durante la discussione.

3 - Su tali proposte può essere ammesso un solo intervento contrario per non più di 5 minuti.

ART. 20 - ORDINI DEL GIORNO

1 - I consiglieri e il sindaco anche nel corso della seduta, hanno facoltà di presentare ordini del giorno ed emendamenti sull'argomento in discussione, prima che questa sia chiusa.

2 - Gli ordini del giorno e gli emendamenti sono redatti per iscritto, firmati e presentati alla Presidenza.

3 - Gli ordini del giorno possono essere illustrati ciascuno da un solo proponente, per non più di 5 minuti, e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione dell'argomento, nell'ordine di presentazione.

4 - Non sono ammessi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno ed emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta del consiglio.

ART. 21 - EMENDAMENTI

- 1 - Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e modificativi.
- 2 - Agli emendamenti possono proporsi sottoemendamenti.
- 2-*bis* - Gli emendamenti a proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo devono riportare i pareri dei responsabili dei servizi previsti all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.
- 3 - I sottoemendamenti e gli emendamenti vengono votati nell'ordine prima della proposta di deliberazione.
- 4 - Per la votazione degli emendamenti a mozioni od ordini del giorno si osserva quanto previsto al successivo art. 33-*bis*.

ART. 22 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

- 1 - La discussione è chiusa dal presidente quando non vi siano altri iscritti a parlare.
- 2 - Chiusa la discussione, è data facoltà di parola, per eventuali repliche, al presidente, al sindaco o all'assessore relatore della proposta, per non più di 10 minuti.

Capo III VOTAZIONI

ART. 23 - DICHIARAZIONE DI VOTO E MODALITÀ DI VOTAZIONE

- 1 - Chiusa la discussione ed esaurite le repliche, la parola può essere concessa ai consiglieri solo per dichiarazione di voto e per non più di 3 minuti.
- 2 - La votazione ha luogo sull'intera proposta.
- 3 - Se richiesta, la votazione avverrà separatamente per singoli articoli o capitoli o parti.
- 4 - Dopo le eventuali votazioni separate, si procede alla votazione sull'intera proposta, senza le parti non approvate.
- 5 - Gli emendamenti, e prima di questi i sottoemendamenti, sono votati, prima i soppressivi, poi i modificativi e quindi gli aggiuntivi.
- 6 - Sulle votazioni per articoli, capitoli, voci, parti, emendamenti e sottoemendamenti può essere concessa la parola solo per dichiarazione di voto e per non più di 3 minuti.
- 7 - Il presidente nel corso della votazione, con opportuni interventi, cura che il provvedimento sia assunto nella forma più chiara e corretta.
- 8 - Iniziata la votazione non è concessa la parola sino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni del regolamento in materia di espressione di voto.
- 9 - Il presidente con l'assistenza degli scrutatori accerta l'esito della votazione e lo proclama.

ART. 24 - FORMA DELLE VOTAZIONI

- 1 - Il voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, soggetto a controprova, o con sistema elettronico che assicuri la pubblicità del voto.
- 2 - Si vota per appello nominale nel caso di seduta che si svolge in modalità telematica, negli altri casi eventualmente previsti dalla legge o dallo Statuto, e nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno cinque consiglieri.
- 3 - Si votano a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e altre per le quali la legge prescrive la votazione segreta.

ART. 25 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

- 1 - Nel voto per appello nominale, il presidente indica al consiglio prima della votazione le modalità con cui si esprime il voto favorevole ed il voto contrario.
- 2 - Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

3 - Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 26 - VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1 - La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede o con sistema elettronico che assicuri la segretezza del voto.

2 - Nel caso di votazione mediante scheda segreta, il presidente fa consegnare a ciascun consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi verificato il numero dei presenti, invita ciascun consigliere a depositare la scheda nell'urna.

3 - Gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede e comunicano il risultato al presidente.

4 - Le schede ove le indicazioni superino il numero consentito sono nulle.

ART. 27 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1 - Salvo che la legge e lo Statuto prevedano speciali maggioranze, la proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

2 - I consiglieri che dichiarano di astenersi, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3 - Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

4 - In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata nella seduta successiva.

Capo IV

SVOLGIMENTO LAVORI IN MODALITÀ TELEMATICA

ART. 27bis - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA

1 - Qualora sia previsto nell'atto di convocazione, il presidente del consiglio può stabilire che la seduta del consiglio comunale si svolga in modalità telematica, con la partecipazione di tutti o parte dei componenti del consiglio comunale e del Segretario comunale, o di chi comunque in sua vece svolge le funzioni di verbalizzante, mediante l'uso di strumenti di comunicazione telematica.

2 - Con le stesse modalità dovrà essere garantita la partecipazione degli assessori e, se invitati dal presidente, dei dirigenti, dei funzionari comunali, dei consulenti e professionisti per svolgere relazioni o comunque fornire supporto ai lavori del consiglio comunale.

3 - Con l'avviso di convocazione della seduta in modalità telematica, saranno fornite ad ogni componente del consiglio comunale, nonché agli altri partecipanti, le indicazioni per le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento.

ART. 27ter - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1 - La partecipazione alle sedute in modalità telematica avviene utilizzando strumenti che consentano il riconoscimento della persona e che garantiscano al partecipante da remoto la piena e integrale conoscenza di quanto avviene e l'effettiva partecipazione alla trattazione e alla votazione. Tale collegamento è caratterizzato in modo tale che il presidente del consiglio comunale ed il Segretario comunale, o chi ne fa le veci, possano identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti e che il presidente del consiglio comunale possa regolare l'andamento dello svolgimento della seduta, verificare la presenza del numero legale, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

2 - Durante lo svolgimento della seduta in modalità telematica deve essere assicurata a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

a) visione degli atti all'ordine del giorno;

- b) intervento nella discussione;
- c) votazione.

3 - Al fine di condividere gli atti ed i documenti relativi all'ordine del giorno della seduta è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica.

4 - Il collegamento telematico dovrà consentire a ciascun partecipante di constatare appieno quanto accade nel corso della seduta. Qualora disfunzioni temporanee della piattaforma utilizzata impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il presidente può disporre la sospensione della seduta. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento, il presidente dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di 30 minuti dalla sua sospensione.

5 - La presenza alla seduta è accertata con il collegamento telematico, in modalità attiva e contemporanea di video e audio. L'assenza del collegamento del solo audio, solo video od entrambi, determina l'assenza del partecipante indipendentemente dalle motivazioni di tale assenza.

6 - Le sedute che avvengono mediante l'uso di una piattaforma telematica di cui l'Amministrazione comunale ha acquisito la disponibilità tramite licenza, si intendono svolte presso la sede comunale.

7 - All'inizio della seduta e dopo ogni sospensione della stessa, il Segretario verbalizzante o suo vice procede all'appello nominale dei presenti secondo il regolamento. I consiglieri/assessori che si collegano alla piattaforma telematica dopo l'appello devono darne contestuale comunicazione al presidente ed al Segretario verbalizzante, dichiarando la presenza con la telecamera del proprio dispositivo accesa.

ART. 27quater – VOTAZIONI

1 - La votazione palese dei consiglieri che partecipano alle sedute in modalità telematica è sempre espressa per appello nominale; al momento del voto, su invito del presidente, il Segretario verbalizzante interpella nell'ordine tutti i consiglieri, che devono esprimere il proprio voto favorevole o contrario, oppure la propria astensione dal voto.

2 - Nel caso in cui sia prevista la votazione mediante scrutinio segreto, questa si svolgerà attraverso l'ausilio di sistemi informatici in uso che garantiscano l'anonimato del voto espresso.

ART. 27quinquies - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1 - Le riprese video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del consiglio, gli assessori, il Segretario comunale e gli altri soggetti eventualmente invitati a parteciparvi.

2 - Colui che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

3 - Al presidente è comunque riservata la possibilità di interrompere l'audio e/o oscurare il video ove si rendesse necessario a tutela della riservatezza.

ART. 27sexies - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA

1 - La pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento alla piattaforma telematica in uso assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento oppure, in mancanza, di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta nel sito istituzionale del Comune. Oltre ai casi di seduta segreta previsti dal presente regolamento, il presidente del consiglio comunale potrà dichiarare la seduta a porte chiuse senza collegamento con il pubblico, laddove ritenga ricorrano adeguate motivazioni.

2 - La pubblicità e la registrazione delle sedute del consiglio Comunale può essere sospesa, procedendo solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali, o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere della riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

ART. 27 septies - CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN MODALITÀ TELEMATICA

1 - Analogamente a quanto previsto per le sedute del consiglio comunale, il presidente della commissione può stabilire che la seduta della commissione consiliare si svolga in modalità telematica. Si applicano le disposizioni del presente Capo IV sullo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica.

TITOLO SECONDO ATTI DEI CONSIGLIERI

ART. 28 - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO E RISOLUZIONI

1 - I consiglieri possono presentare all'esame del consiglio, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni, secondo le modalità del presente regolamento, su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del Comune, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile della città.

ART. 29 - CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI

1 - L'interrogazione consiste nella domanda fatta al sindaco od agli assessori per conoscere fatti, atti, documenti e aspetti specifici, o per sapere se siano stati presi o si intendano prendere provvedimenti su determinate materie.

ART. 30 - FORMA DELLE INTERROGAZIONI E RISPOSTA

1 - L'interrogazione è presentata per iscritto e viene inserita nell'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. Per primo consiglio utile si intende quello che si terrà una volta decorsi venti giorni dalla data di presentazione. L'interrogante ha facoltà di illustrarla per non più di 5 minuti.

2 - Alla risposta l'interrogante può replicare per dichiarare soltanto se si ritiene soddisfatto o meno.

3 - Se l'interrogante non è presente alla seduta, la risposta all'interrogazione viene rinviata al primo consiglio successivo ed in caso di ulteriore assenza l'interrogazione si considera ritirata.

4 - Se l'interrogante, anziché chiedere risposta in consiglio comunale, richiede risposta scritta, la risposta viene data per iscritto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione o 10 giorni per specifiche ragioni di particolare motivata urgenza.

5 - In caso di mancata risposta scritta nel termine previsto, l'interrogazione deve essere inserita all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile successivo al decorso del termine e la risposta viene data in aula. Se richiesto nel corso della seduta il testo della risposta deve essere anche trasmesso per iscritto all'interrogante.

6 - Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o connessi vengono svolte contemporaneamente e la risposta potrà essere data contestualmente.

ART. 31 - CONTENUTO E SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1 - L'interpellanza consiste nella domanda fatta al sindaco, al presidente del consiglio o alla giunta, circa i motivi e gli intendimenti che sono alla base di loro iniziative, atti e decisioni.

2 - Essa è presentata per iscritto ed inserita nell'ordine del giorno del consiglio comunale.

3 - La risposta viene data nel primo consiglio utile convocato entro 30 giorni dalla data di presentazione.

4 - L'interpellante ha facoltà di svolgere il contenuto dell'interpellanza, per non più di 5 minuti e la risposta deve essere contenuta nello stesso tempo.

5 - L'interpellante può replicare per non più di 5 minuti.

6 - Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici e connessi vengono svolte contemporaneamente.

7 - In tale caso il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione, nei limiti temporali di cui sopra.

8 - Il sindaco, l'assessore o il presidente del consiglio possono controreplicare per non più di 5 minuti.

9 - Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare una mozione per la seduta successiva al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della interpellanza.

ART. 32 - MOZIONI E LORO TRATTAZIONE E DISCUSSIONE

1 - La mozione è un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri e inserito nell'ordine del giorno per essere approvato con il quale il consiglio:

- a) esercita un'azione di indirizzo politico-programmatico sull'attività del sindaco e della giunta;
- b) esprime posizioni e giudizi di merito su questioni di competenza dell'ente o sull'attività svolta dal Comune. Tale attribuzione può concretarsi in una proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto su un determinato argomento;
- c) Assume decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative. Stabilisce impegni per l'azione delle commissioni e della presidenza;
- d) disciplina procedure e stabilisce adempimenti dell'amministrazione nei confronti del consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.

2 - Altre mozioni sullo stesso oggetto possono essere presentate anche nel corso della seduta e discusse e votate congiuntamente a quelle già iscritte all'ordine del giorno.

3 - Con l'assenso dei rispettivi firmatari, mozioni relative a fatti od argomenti simili, analoghi o tra loro connessi possono essere trattate congiuntamente.

4 - Le mozioni, eventualmente connesse, sono lette dal presidente del consiglio o dai proponenti.

5 - L'illustrazione di ognuna avviene da parte di uno solo dei rispettivi proponenti, con le modalità previste nel successivo art. 33 comma 4.

ART. 33 - CONTENUTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO E LORO TRATTAZIONE

1 - Gli ordini del giorno sono provvedimenti approvati dal consiglio con i quali esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.

2 - Le proposte di ordine del giorno sono presentate per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta al presidente del consiglio e sono trattati in seduta pubblica dopo le mozioni e prima delle risoluzioni.

3 - Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta.

4 - Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 10 minuti. Subito dopo ciascun consigliere può intervenire per un tempo massimo di 5 minuti.

- 5 - A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
- 6 - Il consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da dare agli ordini del giorno approvati.
- 7 - Il presidente del consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

ART. 33bis – PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI A MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

- 1 - Le eventuali proposte di emendamento alle mozioni o agli ordini del giorno devono essere sempre accettate dal consigliere proponente la mozione o l'ordine del giorno, affinché il relativo testo possa essere posto in votazione nei modi di cui al successivo comma 3.
- 2 - Laddove le proposte di emendamento non siano accettate, ai sensi del precedente comma, la mozione o l'ordine del giorno verranno posti in votazione così come originariamente formulati. È facoltà del proponente l'emendamento presentare nel corso dello svolgimento della seduta consiliare una mozione od ordine del giorno avente lo stesso oggetto suscettibile di essere posti in votazione dopo la votazione sulla mozione od ordine del giorno originari.
- 3 - Gli emendamenti alle mozioni o agli ordini del giorno, in quanto meri atti di indirizzo politico, non seguono il procedimento previsto all'art. 35 dal presente regolamento per le proposte di deliberazione e, pertanto, il relativo testo potrà essere direttamente votato dal consiglio Comunale.

ART. 34 - RISOLUZIONI

- 1 - Ogni consigliere può proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del consiglio su specifici argomenti connessi con quello in trattazione per un tempo non superiore ai 2 minuti.
- 2 - Le risoluzioni vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

ART. 35 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

- 1 - I singoli consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio comunale.
- 2 - Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni o di emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
- 3 - I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti le materie di competenza del consiglio comunale stabilite dalla legge e dallo Statuto.
- 4 - La proposta di deliberazione, formulata con una parte narrativa ed una parte dispositiva e sottoscritta dal consigliere proponente, è inviata al presidente il quale la trasmette al Segretario Comunale che esprime il proprio parere sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento ed acquisisce i pareri previsti dall'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali. La proposta di deliberazione e di emendamento deve riportare il parere di regolarità tecnica del servizio interessato e, qualora comporti una nuova o maggiore spesa o diminuzione di entrata, o comunque riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, deve riportare anche il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. Qualora la proposta non ottenga i pareri favorevoli richiesti, la stessa dovrà essere modificata con la collaborazione dei responsabili dei servizi sopra indicati. Non sono sottoposte ai pareri sopra indicati le proposte di deliberazione di mero indirizzo o che abbiano rilevanza esclusivamente politica.
- 5 - La proposta, completa dei pareri suddetti, viene trasmessa dall'ufficio competente per materia alla commissione permanente competente, che esprime sulla stessa il proprio parere.

6 - Conclusa favorevolmente l'istruttoria, il presidente del consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale, indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

7 - Ove la proposta risulti estranea alla competenza del consiglio o non riporti il parere di regolarità tecnica e se necessario quello di regolarità contabile, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione il presidente ne dà comunicazione al consigliere proponente ed ai capigruppo.

8 - Qualora il consigliere comunale ritenga che la proposta abbia comunque i requisiti della regolarità tecnica e contabile se richiesta, con apposita motivazione può chiedere che la stessa venga inserita all'ordine del giorno del consiglio per la trattazione.

ART. 36 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

1 - I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, e di visionare gli atti. Essi sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

2 - Le informazioni e le copie degli atti devono essere fornite entro 30 giorni, o entro 10 giorni nel caso di richiesta urgente.

3 - Specifica disciplina del diritto dei consiglieri all'accesso agli atti dell'Amministrazione sarà contenuta nell'apposito regolamento.

ART. 37 - RISORSE UMANE E STRUMENTALI

1 - Il presidente del consiglio, i singoli consiglieri e i gruppi consiliari si avvalgono del personale in servizio presso l'ufficio di supporto al consiglio comunale individuato dal regolamento degli uffici e dei servizi, per lo svolgimento delle loro funzioni, con le modalità stabilite dal responsabile dell'ufficio di concerto con il presidente del consiglio comunale. In particolare tale ufficio cura il rilascio di certificazioni, permessi, autorizzazioni, la liquidazione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza, il rimborso degli oneri retributivi ai datori di lavoro e, su richiesta dei consiglieri, svolge funzioni di supporto per l'accesso alle informazioni e agli atti amministrativi, per la predisposizione di proposte di deliberazione e per ogni altra attività tesa a rendere effettivi i diritti riconosciuti ai consiglieri dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

2 - Il presidente e i gruppi consiliari utilizzano i locali appositamente messi a disposizione dal sindaco, come per legge, per riunioni, incontri e comunque per lo svolgimento delle funzioni amministrative. Tali locali dovranno essere forniti di adeguati arredi ed attrezzature per la comunicazione e l'informatica.

3 - Nel caso di assoluta indisponibilità di locali, di carattere contingente e straordinario, sarà comunque consentito ai consiglieri l'utilizzo della sala consiliare e dell'ufficio di supporto al consiglio comunale, ivi comprese le attrezzature lì presenti, durante l'orario di apertura degli uffici.

ART. 38 - RISORSE FINANZIARIE E MODALITÀ PER LA LORO GESTIONE

1 - Al consiglio ed ai gruppi consiliari sono attribuite ogni anno con l'approvazione del bilancio di previsione, risorse finanziarie per l'espletamento delle proprie funzioni. Entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità per la formazione del bilancio, il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, presenta un programma di attività annuale con l'indicazione delle risorse necessarie.

2 - La Giunta, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di contabilità per l'approvazione del piano esecutivo di gestione, attribuisce le risorse all'ufficio di supporto al consiglio comunale per l'attivazione operativa del programma di attività annuale.

TITOLO TERZO

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 39 - COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1 - Il consiglio comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, procede alla nomina delle seguenti commissioni consiliari permanenti, competenti per le materie a ciascuna di esse attribuite:

PRIMA COMMISSIONE - AFFARI ISTITUZIONALI, FUNZIONALITÀ E EFFICIENZA DELL'ENTE, RISORSE CONTROLLO E GARANZIA: affari generali, personale, bilancio, finanze, tributi, patrimonio.

SECONDA COMMISSIONE - AMBIENTE E TERRITORIO: urbanistica, edilizia privata e edilizia pubblica, lavori pubblici, verde pubblico, illuminazione, ciclo delle acque e smaltimento rifiuti, edilizia scolastica, impianti sportivi, tutela dell'ambiente, traffico e trasporti, problema del lavoro, attività produttive e commerciali.

TERZA COMMISSIONE - CULTURA E ATTIVITÀ SOCIALI: pubblica istruzione, cultura, scuola, sport, sanità, assistenza scolastica, interventi sociali, politiche giovanili.

2 - Le commissioni consiliari permanenti sono istituite per un più documentato ed incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del consiglio.

3 - A tal fine esse esercitano poteri consultivi ed istruttori, svolgono attività di studio e iniziative di proposta, e specificatamente:

- a) compiono l'istruttoria ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni e sulle petizioni popolari;
- b) chiedono al presidente del consiglio comunale, l'iscrizione all'ordine del giorno di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
- c) designano eventualmente relatori tra i componenti della commissione per riferire in consiglio comunale sugli oggetti di cui alle lettere precedenti;
- d) svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;
- e) relazionano al consiglio comunale circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorzi, società ed altri enti a partecipazione comunale;
- f) approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della città e dell'Amministrazione, anche mediante convegni, conferenze, seminari;
- g) su deliberazione del consiglio comunale, possono elaborare in sede redigente regolamenti ed atti generali, riservando al consiglio comunale il solo voto finale sul complesso dell'atto anche per parti separate di esso.

4 - Ai lavori delle commissioni possono essere invitati i rappresentanti degli organismi e delle forze sociali e politiche, nonché delle Consulte previste dal vigente Statuto comunale.

5 - Le commissioni consiliari permanenti restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del consiglio comunale.

ART. 40 - ASSEGNAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE COMMISSIONI

1 - Le proposte di deliberazione di competenza del consiglio e le petizioni, sono trasmesse, a cura degli uffici competenti per materia, ai presidenti delle commissioni competenti.

2 - La giunta per ragioni di motivata urgenza, può sottoporre direttamente al consiglio proposte di deliberazione, con l'esclusione di quelle relative al bilancio, al Piano Regolatore Generale o a sue varianti ed a provvedimenti programmatici e regolamentari.

3 - È fatta salva la facoltà del consiglio di rimettere motivatamente le proposte di cui al comma precedente all'esame delle commissioni competenti.

ART. 41 - COMPOSIZIONE

1 - Il consiglio comunale delibera la composizione numerica di ciascuna commissione e ne elegge i componenti a scrutinio palese sulla base delle designazioni dei capigruppo consiliari. Allo stesso modo si provvede per le sostituzioni.

2 - Ogni gruppo ha diritto di avere almeno un rappresentante in ogni commissione consiliare. I gruppi che hanno una rappresentanza plurima indicano un capogruppo nella prima riunione della commissione stessa.

3 - Nelle commissioni deve essere garantita la rappresentatività dei gruppi consiliari applicando il sistema proporzionale.

4 - Alle riunioni delle commissioni ogni consigliere può farsi sostituire da altro consigliere, dandone comunicazione al presidente.

5 - Ciascun consigliere può partecipare, con diritto di parola, alle riunioni di commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, ma senza partecipare alle decisioni, almeno che non surrogli alcuno dei membri.

6 - Il sindaco e gli assessori nella cui competenza rientra la materia di volta in volta trattata possono e, se richiesti, devono partecipare ai lavori delle commissioni.

ART. 42 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1 - La prima riunione della commissione è convocata entro 10 giorni dalla elezione dei componenti, dal consigliere anziano tra gli eletti a farne parte.

2 - Nella prima riunione, la commissione innanzitutto procede alla nomina del presidente e del vicepresidente, a scrutinio palese a maggioranza dei suoi componenti, e prende atto delle indicazioni dei capigruppo.

3 - La presidenza della 1° commissione consiliare avente funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ad un componente delle minoranze designato dalle stesse.

ART. 43 - SEGRETERIA

1 - A ciascuna commissione è assegnato un ufficio di riferimento per compiti di segreteria.

2 - L'ufficio di cui sopra cura, fra l'altro, la redazione del verbale delle riunioni, la conservazione dei registri, degli atti e dei documenti della commissione.

3 - Il segretario della seduta, scelto fra il personale dell'ufficio di riferimento, sottoscrive il verbale unitamente al presidente della commissione.

4 - Ciascun consigliere ha diritto di prendere visione dei verbali delle commissioni consiliari.

ART. 44 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1 - Il presidente della commissione la rappresenta, la convoca e ne regola i lavori, e tiene i rapporti con gli organi del Comune.

2 - In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il vicepresidente.

3 - Le commissioni sono convocate in via straordinaria anche su richiesta motivata di almeno 2 dei suoi componenti o del sindaco.

4 - Le riunioni devono essere convocate, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare di norma 5 giorni prima della seduta.

5 - I documenti relativi alle proposte di deliberazione devono essere depositati presso la segreteria della commissione competente almeno 24 ore prima la data di convocazione.

6 - Per i casi d'urgenza la commissione può essere convocata almeno 24 ore prima per il giorno stabilito per la riunione.

7 - L'avviso deve essere inviato anche al sindaco, al presidente del consiglio comunale, ai capigruppo consiliari ed agli assessori interessati.

8 - Per la validità della seduta delle commissioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti.

ART. 45 - PUBBLICITÀ E PARTECIPAZIONE

1 - Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti al comma 6 del presente articolo.

2 - L'avviso di convocazione è pubblicato almeno 48 ore prima, salvo i casi di convocazione di urgenza, all'Albo Pretorio e sui canali di comunicazione istituzionale dell'Ente.

3 - Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il presidente del consiglio, il sindaco, gli assessori, i rappresentanti delle Associazioni, i dipendenti del Comune, i rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche ed esperti, per l'esame di specifici argomenti.

4 - Le commissioni devono sentire il sindaco e gli assessori, ove questi ne facciano richiesta.

5 - Le commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle realtà sociali, della cooperazione, e dell'associazionismo.

6 - La seduta delle commissioni deve essere segreta quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità e correttezza di persone.

ART. 46 - RICHIESTE DI PARERE DI ALTRE COMMISSIONI

1 - Nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più commissioni o nel caso di dubbio sulla competenza, il presidente del consiglio comunale rimette la proposta alla commissione di competenza prevalente o a più commissioni e può anche promuovere la riunione congiunta di più commissioni.

2 - Ciascuna commissione, nell'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, potrà richiedere il parere di altra commissione.

ART. 47 - PARERI E RISOLUZIONI

1 - Le commissioni devono esprimere il parere di competenza sugli atti loro sottoposti nel termine di 10 giorni dalla trasmissione al presidente della commissione.

2 - In casi di particolare urgenza, il presidente del consiglio comunale può abbreviare il termine fino a 48 ore.

3 - Nelle commissioni i pareri e le risoluzioni sono approvati a maggioranza dei componenti presenti.

4 - Il presidente della commissione certifica e trasmette immediatamente al presidente del consiglio il parere espresso.

5 - Decorso il termine, gli atti sono iscritti all'ordine del giorno del consiglio con annotazione della mancata espressione del parere nei termini.

ART. 48 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

1- Il consiglio comunale a maggioranza dei propri componenti, può deliberare l'istituzione al proprio interno di commissioni speciali e d'indagine, su specifici fatti e atti, per accertare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

2 - Qualora la richiesta pervenga dal sindaco è sufficiente la maggioranza dei votanti.

3 - La durata delle commissioni speciali e d'indagine viene definita con le deliberazioni costitutive. Le procedure di tali commissioni sono analoghe a quelle previste per le commissioni permanenti, e si avvalgono del personale e dei mezzi alle stesse attribuiti.

4 - Nelle commissioni speciali e d'indagine devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio proporzionale. La presidenza di tali commissioni consiliari è attribuita ad un componente delle minoranze.

5 - Le commissioni riferiscono al consiglio, a conclusione dei loro lavori con la presentazione di una relazione. Qualora non si pervenga ad una relazione unitaria possono essere presentate relazioni di maggioranza e di minoranza.

TITOLO QUARTO

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 49 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1 - I consiglieri esercitano le proprie funzioni durante il mandato elettorale in qualità di rappresentanti dell'intera comunità.

2 - I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui sono membri. La mancata partecipazione del consigliere a tre sedute consecutive del consiglio comunale e delle commissioni di cui è membro, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dello stesso dalla carica.

3 - Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. A tal fine a ciascun consigliere è assegnata una casella di posta elettronica certificata istituzionale.

TITOLO QUINTO

STATUS ECONOMICO DEI CONSIGLIERI E SPESE ELETTORALI

ART. 50 - INDENNITÀ E RIMBORSI

1 - Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.

2 - Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

3 - Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, dallo Statuto e dai regolamenti comunali. Il gettone di presenza non è corrisposto nei casi in cui è espressamente previsto che l'incarico di componente della commissione è gratuito.

4 - I gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.

5 - L'importo del gettone di presenza è disciplinato dall'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000 e dalle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

6 - In nessun caso l'importo percepito in un mese da un consigliere comunale per gettoni, può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco.

7 - I consiglieri comunali, che per ragioni del proprio mandato, previa autorizzazione del presidente del consiglio, si rechino fuori del capoluogo del Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

8 - Il Comune senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità a quanto dispone l'art. 86, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, può assicurare i consiglieri comunali contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

ART. 51 - PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI

1 - I candidati e le liste candidate alle elezioni comunali, al momento del deposito delle liste e delle candidature, provvedono a presentare alla segreteria generale del Comune una dichiarazione preventiva delle spese previste per sostenere la campagna elettorale.

2 - Tale dichiarazione deve essere resa pubblica tramite affissione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune. Della pubblicazione sarà data notizia sul periodico comunale e mediante gli organi di informazione locali.

3 - Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.

4 - Il rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato a sindaco di ogni singola lista.

TITOLO SESTO

GRUPPI CONSILIARI

ART. 52 - COMPOSIZIONE E RAPPRESENTANZA

1 - I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2 - Nel caso che una lista o raggruppamento di liste partecipante alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3 - I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al presidente il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto.

4 - Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al residente le variazioni della persona del capogruppo.

5 - In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere che per ogni lista ha riportato il maggior numero di voti.

6 - Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

7 - Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

8 - Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno un capogruppo.

9 - Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente, da parte dei consiglieri interessati.

10 - Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata, da parte del Segretario Comunale o suo delegato, la comunicazione di cui all'art. 125 del d.lgs. n.267/2000.

ART. 53 – DEPOSITO REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, sarà depositato presso la sala delle adunanze per la libera consultazione durante le sedute.